SENATO DELLA REPUBBLICA

9° COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1956

(46⁷ Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente DE-LUCA CARLO

INDICE

Disegni di legge:

« Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (773-B) (D'iniziativa del senatore Moro) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE Pag. 576, 577, 578, 579, 580, 582, 583,							
584, 585, 586, 587, 589, 591, 592, 593, 594, 596							
BARDELLINI							
Braitenberg							
Gervasi 582, 586, 591, 594, 595							
Moro, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584,							
585, 586, 587, 590, 592, 593, 595							
Sullo, Sottosegretario di Stato per l'indu-							
stria e il commercio 573, 580, 581, 582, 583, 584,							
587, 588, 589, 591, 592, 593, 594							
Terragni							

« Nuove norme sulla panificazione » (1464) (D'iniziativa dei deputati Berloffa e Di Prisco) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE					565	ó,	56	6,	567,	568,	569,	571
BATTISTA .											•	567
BRAITENBERG											567,	569
Buizza, Sott												
stria e il c												571
BUSONI												
GERVASI												
Sartori, relat	ore								565,	566 ,	569,	571
Military, rotat		•	•	-								

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Battista, Bellora, Braitenberg, Busoni, Carmagnola, Carlo De Luca, Gervasi, Guglielmone, Molinelli, Montagnani, Moro, Roveda, Sartori e Tartufoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Buglione è sostituito dal senatore Terragni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria ed il commercio Buizza e Sullo.

MORO, Segretario legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Berloffa e Di Prisco: « Nuove norme sulla panificazione » (1464) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Berloffa e Di Prisco: « Nuove norme sulla panificazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno in una precedente seduta era stata nominata una Sotto-commissione composta dai senatori Battista, Gervasi e Sartori, incaricata di pervenire alla formulazione di un testo pid adeguato e pertinente in rapporto alle questioni controverse insorte durante la discussione generale del disegno di legge.

Prego, pertanto, il relatore, senatore Sartori, di volerci riferire succintamente sulle decisioni adottate dalla Sottocommissione.

SARTORI, relatore. In relazione a quanto il Presidente ha ricordato, informo che i tre

46a Seduta (11 luglio 1956)

membri della Sottocommissione hanno tenuto numerose riunioni ed hanno accuratamente esaminato il testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale sono sorte delle divergenze non soltanto di carattere, diciamo, politico, ma riguardanti, direi, la libertà dei nuovi impianti di panifici e la loro organizzazione.

Dopo lunghe discussioni e dopo avere ascoltato anche il parere del deputato proponente e della organizzazione dei panificatori, abbiamo trovato una formula che consiste, principalmente, nella modificazione dell'articolo 2 e nell'abolizione dei primi due commi dell'articolo 17 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

In base alla nuova formulazione dell'articolo 2 da noi proposta si verrebbe ad affidare ad una Commissione nominata dalla locale Camera di commercio la disciplina delle nuove licenze, disciplina che si impernia su due punti essenziali: densità dei panifici in una determinata zona e volume del pane da panificare.

Dovrebbero essere, poi, introdotte, negli altri articoli del disegno di legge, altre modifiche di carattere piuttosto formale, che non incidono sulla sostanza della materia disciplinata dal presente provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo quindi all'esame dei singoli articoli; resta inteso che di mano in mano il relatore prospetterà alla Commissione le proposte di modifica.

Art. 1.

L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono disciplinati dalla presente legge che abroga e sostituisce ogni altra precedente disposizione in materia ed in particolare quelle contenute nella legge 7 novembre 1949, n. 857.

Il relatore propone un nuovo testo sostitutivo dell'intero articolo del seguente tenore: « L'impianto la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono disciplinati dalla presente legge ». Poichè non vi sono osservazioni, metto in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

 $(\hat{E} \ approvato).$

Art. 2.

I panifici di nuovo impianto debbono essere dotati di impastatrice meccanica e di forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto e ne è consentita l'installazione nelle località ed in sostituzione di quelli che potranno cessare la loro attività, salvo per i centri di nuova costruzione, tenuto conto della priorità delle relative domande per ottenere il rilascio della licenza di cui al successivo articolo 3.

Tutti i panifici debbono rispondere alle prescrizioni di carattere igienico e sanitario previste dalle leggi e dai regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

Anche per questo articolo il relatore propone un nuovo testo del seguente tenore:

« I panifici debbono rispondere alle prescrizioni di carattere igienico e sanitario previste dalle leggi e dai regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

I panifici di nuovo impianto debbono essere dotati di impastatrice meccanica e di forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto.

Sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia, sentita una Commissione composta da:

due rappresentanti della Camera di commercio;

un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;

un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri;

un rappresentante del Comune interessato; la quale dovrà accertare l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione ».

SARTORI, relatore. Come i senatori si rendono conto, si tratta di un articolo innovativo,

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

che concerne la autorizzazione rilasciata da una Commissione appositamente creata, perchè i panifici di nuovi impianto possano essere abilitati all'esercizio. Vorrei pregare il senatore Battista di voler illustrare questo articolo 2, che è in massima parte una sua elaborazione.

BATTISTA. I senatori avranno certamente notato che nel testo dell'articolo 2 pervenutoci della Camera dei deputati vi sono alcune incongruenze.

Tale articolo non permette, in sostanza, la costruzione di nuovi panifici, che praticamente è concessa soltanto per i nuovi centri abitati o in sostituzione di panifici già esistenti. L'articolo 17, da parte sua, poi, bloccava tale possibilità per tre anni. Quindi la Sottocommissione si è trovata di fronte ad una palese difformità ed incongruenza da evitare: mentre l'articolo 17, insomma, sospendeva la costruzione di nuovi panifici per tre anni, l'articolo 2 poneva un blocco destinato a durare per l'eternità.

La Sottocommissione ha anche rilevato la crisi, per così dire, in cui versa questo settore della industria italiana. La crisi è dovuta soprattutto al fatto che si tratta di un settore produttivo non libero, sibbene vincolato: è a conoscenza di tutti, infatti, che il prezzo della farina è prefissato d'imperio, così come quello del pane; di conseguenza esiguo è il margine di guadagno che resta compreso tra il prezzo fissato per la farina e quello fissato per il pane.

Per questi motivi la Sottocommissione proporrà di abolire i primi due commi dell'articolo 17, così come propone di modificare l'articolo 2.

Il nuovo testo emendato dell'articolo 2 stabilisce che per la concessione della licenza di esercizio (che è ben diversa dalla licenza di panificazione) viene costituita una speciale Commissione formata da due rappresentanti della Camera di commercio, un rappresentante della Associazione provinciale panificatori, un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri e da un rappresentante del Comune interessato, la quale dovrà accertare le richieste condizioni in rapporto alla densità dei panifici esistenti nella zona ed al volume della produzione nelle località dove è stata chiesta l'autorizzazione.

Si tratta, ripeto, di una innovazione sostanziale apportata al presente disegno di legge; le altre norme del provvedimento restano praticamente identiche a quelle formulate nel vecchio testo.

BRAITENBERG. Mi sembra che con l'eventuale approvazione del nuovo testo dell'articolo 2 si verrebbero in sostanza a richiedere due autorizzazioni: una relativa alla costruzione del panificio e l'altra relativa all'esercizio della panificazione. Ma io credo che il criterio, che si vorrebbe adottare, non sia giusto e pertinente. Infatti, quando, un operatore economico ha costruito un panificio, che ha richiesto l'impiego di un capitale, non deve essere sottoposto alla condizione di ottenere la concessione della licenza di esercizio per poter far produrre il capitale investito nella costruzione del forno. Mi sembra, poi, che difficilmente l'articolo 3 potrebbe negare il rilascio della licenza di panificazione, quando siano stati osservati tutti i requisiti previsti nell'articolo 2.

Farei, pertanto, una proposta che consiste nel trasferire i primi due commi dell'articolo 2, quale risulta dall'emendamento proposto dalla Sottocommissione, all'articolo 3, che va anch'esso modificato.

BUIZZA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Il Governo fa rilevare che non esiste una vera e propria limitazione per l'apertura di nuovi panifici; l'apertura di nuovi esercizi può essere ottenuta in qualsiasi momento.

PRESIDENTE. In sostanza, la questione può essere così prospettata: mentre in precedenza esisteva una facoltà indiscriminata per chi volesse impiantare un panificio, salva sempre l'ottemperanza delle disposizioni in materia d'igiene, e via dicendo, da oggi, data la crisi, o meglio, le difficoltà in cui si dibatte il settore della panificazione ed il diminuito consumo di pane in tutta la Nazione, è sembrato opportuno, anche per non moltiplicare i panifici e, quindi, per metterli in grado di sopravvivere, di proporre la costituzione di una Commissione, cui sia demandato l'accertamento delle condizioni per l'impianto del panificio. Tale è la portata del nuovo articolo 2, proposto del relatore.

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

BUSONI. A mio avviso, però andrebbe specificato in modo chiaro che la licenza di esercizio deve essere concessa quando sussistono nell'impianto le richieste condizioni igieniche e sanitarie; quindi, a mio parere dovrebbe trattarsi di una concessione automatica di licenza di esercizio, e non di una facoltà rilasciata alla Commissione. La Commissione, unanime, una volta accertata la presenza dei requisiti richiesti non può negare la licenza a chi ne abbia fatta richiesta.

PRESIDENTE. Il pericolo adombrato nelle parole del senatore Busoni non esiste, in quanto le difficoltà insorgono unicamente per ottenere la concessione dell'esercizio, che consiste in sostanza in un giudizio di merito, mentre nell'altro caso si tratta di un mero giudizio di accertamento.

BUSONI. Desidererei allora che la formuuzione dell'articolo fosse più chiara.

BUIZZA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Anche a me sembra che la preoccupazione, cui ha accennato il senatore Busoni, non abbia ragione di essere: si tratta, in sostanza, di un caso analogo all'apertura di gabinetti di decenza, i quali devono rispondere a tutti i requisiti igienico-sanitari che permettono la perfetta funzionalità dell'opera. In tal caso, infatti, è questione unicamente di una autorizzazione preventiva, che consiste nell'accertamento, o meno, delle richieste condizioni igienico-sanitarie.

PRESIDENTE. Siamo, insomma, nel campo di diritti condizionati.

Poichè nessun altro chiede di parlare, penso che la soluzione potrebbe essere trovata trasferendo i primi due commi del nuovo articolo 2, proposto dal relatore, all'articolo 3; il nuovo articolo 2 potrebbe, invece, essere approvato in nuovo testo del seguente tenore:

Art. 2.

I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, della provincia, sentita una Commissione composta da:

- a) due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- b) un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;
- c) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri;
- d) un rappresentante del Comune interessato.

La Commissione, che è costituita e presieduta dal Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione ».

La specificazione contenuta nell'ultimo comma, circa la costituzione e la presidenza della Commissione, mi sembra opportuna agli effetti della funzionalità della Commissione stessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 in questa nuova formulazione.

(È approvato)

Art. 3.

L'esercizio dei panifici, nonchè i loro trasferimenti e trasformazioni, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, della provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, previo pagamento della relativa tassa di cui al successivo articolo 6.

L'accertamento dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui al precedente comma, sarà effettuato da una Commissione composta, per ciascuna provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio.

Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente.

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

Anche per l'articolo 3 il relatore propone un nuovo testo. Anzitutto, in conseguenza delle innovazioni testè introdotte, dovrebbero essere qui trasferiti i primi due commi del nuovo articolo 2 proposti dalla sottocommissione, e che si era deciso di trasportare all'articolo 3.

SARTORI, relatore. Forse per l'articolo 3 può essere prospettata la seguente nuova formulazione, che mi sembra adeguata e pertinente ai suggerimenti emersi durante la precedente discussione:

« Per l'esercizio dei nuovi panifici che abbiamo ottenuto l'autorizzazione, di cui all'articolo 2, nonchè per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, la licenza di panificazione è rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento inoltre della relativa tassa di cui al successivo articolo 6.

I panifici, inoltre, di nuovo impianto debbono essere dotati di impastatrice meccanica, di forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto.

Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per ciascuna provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio.

Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente.»

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel nuovo testo di cui è stata data testè lettura.

(È approvato).

Art. 4

I forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed approntato per la cottura, sono soggetti a licenza ai sensi del precedente articolo 3 ed alle prescrizioni di carattere igienico-sanitario, e sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla presente legge

BRAITENBERG. Desidero avere un chiarimento su questo articolo. Ritengo che l'articolo 4 si riferisca ai forni ad uso industriale esclusivamente, dato che noi sappiamo che in ogni azienda agricola, o per lo meno quasi in tutte, esistono forni per uso personale e familiare. Ora, tali forni domestici non hanno finalità speculative ed industriali, e quindi non dovrebbero essere compresi nell'articolo 4.

GERVASI. L'osservazione prospettata dal senatore Braitenberg mi sembra pertinente: sarebbe ingiusto, infatti, che i forni ad uso domestico fossero soggetti a licenza di fabbricazione di pane, in quanto essi non hanno scopo di lucro.

SARTORI. relatore. In sostanza i tipi di forni sono quattro: il primo a carattere domestico; il secondo a carattere collettivo, ma dove ognuno porta il pane già impastato con la fascina per cuocerlo. Questi due primi tipi di forno evidentemente non dovrebbero essere soggetti al vincolo della licenza per poter panificare.

Esiste, poi, un terzo tipo di forno, che è quello dove ognuno va a cuocere il proprio pane, ma paga in natura o in denaro; tale attività evidentemente deve andare soggetta al disposto dell'articolo 4. Occorre tener conto, infine, del tipo di forno di proprietà dei panificatori veri e propri.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti forniti dal relatore poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 5.

La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui agli articoli precedenti, deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

di produzione giornaliera, dell'impianto e di una pianta in iscala, dei locali e degli accessori.

Alla domanda deve essere, altresì, unita quietanza del deposito provvisorio – rimborsabile per eventuale differenza non coperta dalle spese effettuate presso la competente sezione di tesoreria provinciale – dell'importo relativo alle spese di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, nella misura all'uopo stabilita dalla locale Camera di commercio, industria ed agricoltura.

(E approvato).

Art. 6.

Gli esercenti la panificazione debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa, per panifici che possono produrre giornalmente:

Quintali di pane	Tassa per nuovi impianti	Tassa annuale		
	-	-		
Fino a 5	L. 1.200	L. 1.000		
» a 10	» 2.500	» 2.000		
» a 50	» 6.000	» 5.000		
» a 100	» 10.000	» 8.000		
oltre 100	» 15.000	» 12.000		

Per i forni di cui all'articolo 4 della presente legge, la tassa di concessione governativa è stabilita in lire 600 annuali per i nuovi impianti ed in lire 500 annuali per quelli in funzione alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

(E approvato).

Art. 7.

Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, in dustria ed agricoltura.

Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno, previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo.

(E approvato).

Art. 8.

Le licenze di panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggetti alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.

(E approvato).

Art. 9.

La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce « pane ».

Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio, non possono rifornirsi contemporaneamente da più produttori per ciascuno dei tipi di pane di cui è consentita la produzione e la vendita, e sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni quantitativo di pane fornito con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, qualità e quantità di pane consegnato. Tali distinte debbono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane al quale si riferisce la distinta.

(È approvato).

Art. 10.

Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, debbono disporre di apposite attrezzature per la vendita, distinte da quelle adibite agli altri generi

(È approvato).

Art. 11.

È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti.

Il trasporto del pane, da un comune all'altro, è liberamente consentito solo a quei panifici che abbiano attuato tutte le prescrizioni di impianti e di attrezzature previste dalla presente legge e purchè osservino le disposizioni

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

dell'autorità sanitaria competente per le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di trasporto.

GERVASI. La formula, usata per questo articolo 11, mi sembra un poco drastica ed in contrasto con lo spirito della legge. È bene che esista una tale disposizione, ma vorrei che non ne venisse data una interpretazione troppo rigida. Nel caso di feste paesane, per esempio, non bisognerebbe vietare lo spaccio di panini, che comunemente sono venduti sulle bancarelle!

Quanto al secondo comma, richiamo su di esso l'attenzione della Commissione perchè ne voglia correggere il contenuto, che è in contrasto con lo spirito della legge.

Ora io credo che lo spirito della legge sia quello di favorire l'ammodernamento dei panifici, che ancora non hanno potuto fare ciò. Ma come ottenerlo se si impedisce il trasporto del pane da un comune all'altro proprio a quei panifici che sono di minima portata, e che avrebbero bisogno di un maggior guadagno per poter ammodernare le loro attrezzature? Con questo articolo, insomma, noi verremmo a bloccare lo sviluppo dei piccoli forni. Ecco in che cosa consiste, a mio avviso, la contraddizione fra l'articolo 11 e la legge nel suo complesso. Quindi, se si vuole realmente andare incontro ai piccoli panifici, dobbiamo formulare l'articolo in modo diverso.

SARTORI, relatore. Per la prima parte dell'articolo devo dire che la legge in vigore, quella del 1949, detta una norma identica alla presente: quindi il divieto alla vendita ambulante del pane è già contenuto nella legge del 1949

Circa il divieto del trasporto del pane da un comune all'altro per i panifici non adeguatamente attrezzati, devo dire che non esiste un divieto assoluto, in quanto tale trasporto è permesso a quei panifici attrezzati e che abbiano seguito le disposizioni dell'Autorità sanitaria circa le norme igieniche.

Va tenuto conto, poi, della intenzione dei panificatori e di tutta la categoria che la presente norma resti così come è stata formulata. Pregherei, quindi, il senatore Gervasi di non insistere nelle sue proposte. BUIZZA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Quanto ha detto il relatore mi sembra giusto.

GERVASI. Ho voluto soltanto far rilevare alla Commissione che in definitiva le disposizione dell'articolo 11 peggiorano le condizioni di quei panifici che vorrebbero ammodernarsi, ma che non hanno i mezzi sufficienti per fare ciò. Comunque, non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11 nel testo di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Art. 12.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.

Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni ai panifici, agli effetti della presente legge, riferiscono anche al Ministero predetto.

 $(\hat{E} \ approvato).$

Art. 13.

Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'articolo 3, o, nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa, trascorsi 60 giorni dall'accertamento favorevole da parte della Commissione di cui al medesimo articolo 3, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio entro 30 giorni dalla data della notificazione o da quella della scadenza del termine suddetto di 60 giorni.

(È approvato).

Art. 14.

I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000.

Il contravventore è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, il quale determina la somma che deve esser pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per il pagamento. Tale somma non potrà essere superiore al quarto del massimo dell'ammenda

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

per le infrazioni di cui agli articoli 3, 4, e 9, al quinto per le infrazioni di cui agli articoli 2 10, 11; ed al decimo per le infrazioni di cui all'articolo 7. L'oblazione estingue l'azione penale.

Inoltre, nel caso di esercizio di panifici senza la prescritta licenza, il Prefetto, su segnalazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, dispone la chiusura dell'esercizio stesso sino all'avvenuto adempimento del predetto obbligo.

Le pene comminate dalla presente legge non escludono quelle previste dal testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e da altre disposizioni di legge ».

Procediamo alla votazione dell'articolo per parti separate.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo. (\dot{E} approvato).

Al secondo comma dell'articolo il relatore propone il seguente nuovo testo:

« Il contravventore è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, il quale determina la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per il pagamento.

Tale somma non potrà essere superiore al minimo indicato per le infrazioni all'articolo 4 ed al quarto del massimo dell'ammenda per le infrazioni di cui agli articoli 3 e 9, al quinto per le infrazioni di cui agli articoli 2, 10, 11; ed al decimo per le infrazioni di cui all'articolo 7. L'oblazione estingue l'azione penale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo nel testo proposto dal relatore, di cui ho dato lettura.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Metto ai voti i successivi commi sui quali non esiste alcuna proposta di modifica.

(Sono approvati).

Metto in votazione l'articolo 14 quale risulta dal testo emendato.

(È approvato).

Art. 15.

I panifici attualmente in esercizio ed autorizzati in base alle anteriori disposizioni, i quali non rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 2 della presente legge, debbono adeguarsi alle prescrizioni stabilite dallo stesso articolo entro i termini sotto indicati, decorrenti dalla entrata in vigore della legge stessa o, se ancora non esistesse, da quando esisterà pubblico allacciamento di forza motrice:

- 3 anni per quelli situati in centri abitati con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;
- 6 anni per quelli situati in centri abitati con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- 9 anni per quelli situati in centri abitati con popolazione inferiore ai 1.001 abitanti.

Il calcolo della popolazione è effettuato sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento.

Le imprese che legittimamente, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prov vedano al solo impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico ed alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, dovranno, entro un anno dalla sua entrata in vigore, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma dell'articolo 2 precedente.

Trascorsi tali termini, le imprese di cui ai precedenti commi, che non abbiano ottempe rato a quanto stabilito dal presente articolo, non potranno più esercitare la loro attività e, qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alla revoca della licenza rilasciata ai sensi delle disposizioni anteriori alla presente legge, ed alle sanzioni previste dall'articolo 14 della legge medesima.

 $(\dot{E}\ approvato).$

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane può autorizzare la concessione dei prestiti previsti per le aziende artigiane dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, anche ai panifici che non lavorano esclusivamente per conto terzi.

(È approvato).

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

Art. 17.

Per favorire la trasformazione degli impianti di panificazione esistenti, è sospeso, per la durata di anni tre dalla entrata in vigore della presente legge, il rilascio di licenze per l'esercizio di nuovi impianti di panificazione.

La sospensione prevista dal comma primo del presente articolo non è applicabile per centri di nuova costituzione o comunque sprovvisti di panifici.

È disposta la revisione delle licenze di panificazione rilasciate a termini delle disposizioni anteriori alla presente legge.

La revisione sarà effettuata dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura stabilita dall'articolo 4 per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti all'uopo previsti salvo il disposto dell'articolo 15 precedente. Ove ne riconosca la necessità, la Commissione, di cui allo stesso articolo 3, potrà prescrivere i lavori per mettere gli impianti nelle condizioni volute ed assegnare un termine per la loro esecuzione.

La visita per tale accertamento non comporta onere per il titolare della licenza.

Di questo articolo il relatore propone, come ha già annunciato in precedenza, un nuovo testo nel senso che siano abrogati i primi due commi, e che al secondo comma del nuovo testo invece delle parole: « con la procedura stabilita dall'articolo 4 » si dice, invece,: « con la procedura stabilita dell'articolo 3 ».

L'articolo 17 risulterebbe pertanto così formulato:

«È disposta la revisione delle licenze di panificazone rilasciate a termini delle disposizioni anteriori alla presente legge.

La revisione sarà effettuata dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura stabilita dall'articolo 3 per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti all'uopo previsti salvo il disposto dell'articolo 15 precedente. Ove ne riconosca la necessità, la Commissione, di cui allo stesso articolo 3, potrà prescrivere i lavori per met-

tere gli impianti nelle condizioni volute ed assegnare un termine per la loro esecuzione.

La visita per tale accertamento non comporta onere per il titolare della licenza».

Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 17. (È approvato).

Il relatore propone, infine, un nuovo articolo 18 cosi formulato:

« Sono abrogate le disposizioni previste dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, ed ogni altra disposizione in materia di panificazione contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Prima di mettere in votazione il disegno di legge nel suo complesso, do lettura del testo quale risulta dopo gli emendamenti introdotti.

Art. 1.

L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, della provincia, sentita una Commissione composta da:

- a) due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- b) un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;
- c) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri:
- d) un rappresentante del Comune interessato.

La Commissione, che è costituita a presieduta dal Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla

46ª SEDUTA (11 luglio 1956)

densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione.

Art. 3.

Per l'esercizio dei nuovi panifici, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 2, nonchè per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, la licenza di panificazione è rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, della provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre, della relativa tassa di cui al successivo articolo 6.

I panifici, inoltre, di nuovo impianto debbonoessere dotati di impastatrice meccanica e di forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto.

Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per ciascuna provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio.

Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente.

Art. 4.

I forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed approntato per la cottura, sono soggetti a licenza ai sensi del precedente articolo 3 ed alle prescrizioni di carattere igienico-sanitario, e sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla presente legge.

Art. 5.

La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui agli articoli precedenti, deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchianri e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera, dell'impianto e di una pianta, in iscala, dei locali e degli accessori.

Alla domanda deve essere, altresì, unita la quietanza del deposito provvisorio — rimborsabile per eventuale differenza non coperta dalle spese effettuate presso la competente se zione di tesoreria provinciale — dell'importo relativo alle spese di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, nella misura all'uopo stabilita dalla locale Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 6.

Gli esercenti la panificazione debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa, per panifici che possono produrre giornalmente:

	Quntali di pane			ре	Tassa r nuovi npianti		Tassa annule		
							- :		
Fino	a	5		L.	1.200	L.	1.000		
	a	10		· »	2.500	>>	2.000		
	a	50		>>	6.000	>>	5.000		
	a	100		· »	10.000	>>	8.000		
oltre		100		>>	15.000	»	12.000		

Per i forni di cui all'articolo 4 della presente legge, la tassa di concessione governativa è stabilita in lire 600 annuali per i nuovi impianti ed in lire 500 annuali per quelli in funzione alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7.

Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno, previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precendente articolo.

Art. 8.

Le licenze di panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggetti alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

Art. 9.

La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce « pane ».

Le imprese, con rivendita di pane non an nessa al panificio, non possono rifornirsi contemporaneamente da più produttori per ciascuno dei tipi di pane di cui è consentita la produzione e la vendita, e sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni quantitativo di pane fornito con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, qualità e quantità di pane consegnato. Tali distinte debbono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane al quale si riferisce la distinta.

Art. 10.

Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, debbono disporre di apposite attrezzature per la vendita distinte da quelle adibite agli altri generi.

Art. 11.

È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti.

Il trasporto del pane, da un Comune all'altro, è liberamente consentito solo a quei panifici che abbiano attuato tutte le prescrizioni di impianti e di attrezzature previste dalla presente legge e purchè osservino le disposizioni dell'Autorità sanitaria competente per le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di trasporto.

Art. 12.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.

Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni ai panifici, agli effetti della presente legge riferiscono anche al Ministero predetto.

Art. 13.

Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'articolo 3, o, nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa trascorsi 60 giorni dall'accertamento favorevole da parte della Commissione di cui al medesimo articolo 3, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio entro 30 giorni dalla data della notificazione o da quella della scadenza del termine suddetto di 60 giorni.

Art. 14.

I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11, sono puniti con la amenda da lire 10.000 a lire 1.000.000.

Il contravventore è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, il quale determina la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per il pagamento.

Tale somma non potrà essere superiore al minimo indicato per le infrazioni all'articolo 4 ed al quarto del massimo dell'ammenda per le infrazioni di cui agli articoli 3 e 9, al quinto per le infrazioni di cui agli articoli 2, 10 e 11; ed al decimo per le infrazioni di cui all'articolo 7. L'oblazione estingue l'azione penale.

Inoltre, nel caso di esercizio di panifici senza la prescritta licenza, il Prefetto, su segnalazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, dispone la chiusura dell'esercizio stesso sino all'avvenuto adempimento del predetto obbligo.

Le pene comminate dalla presente legge non escludono quelle previste dal testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112 e da altre disposizioni di legge.

Art. 15.

I panifici attualmente in esercizio ed autorizzati in base alle anteriori disposizioni, i quali non rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 2 della presente legge, debbono ade-

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

guarsi alle prescrizioni stabilite dallo stesso articolo entro i termini sotto indicati, decorrenti dalla entrata in vigore della legge stessa o, ancora non esistesse, da quando esisterà pubblico allacciamento di forza motrice:

3 anni per quelli situati in centri abitati con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

6 anni per quelli situati in centri abitati con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti:

9 anni per quelli situati in centri abitati con popolazione inferiore ai 1.001 abitanti.

Il calcolo della popolazione è effettuato sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento.

Le imprese che legittimamente, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, provvedano al solo impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico ed alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, dovranno, entro un anno dalla sua entrata in vigore, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma dell'articolo 2 pre cedente.

Trascorsi tali termini, le imprese di cui ai precedenti commi, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente articolo. non potranno più esercitare la loro attività e, qualora continuino a svolgere l'esercizio, sono soggette alla revoca della licenza rilasciata ai sensi delle disposizioni anteriori alla presente legge, ed alle sanzioni previste dall'articolo 14 della legge medesima.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane può autorizzare la concessione dei prestiti previsti per le aziende artigiane dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, anche ai panifici che non lavorano esclusivamente per conto terzi.

Art. 17.

È disposta la revisione delle licenze di panificazione rilasciate a termini delle disposizioni anteriori alla presente legge.

La revisione sarà effettuata dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura stabilita dall'articolo 3 per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti all'uopo previsti salvo il disposto dell'articolo 15 precedente. Ove ne riconosca la necessità, la Commissione, di cui allo stesso articolo 3, potrà prescrivere i lavori per mettere gli impianti nelle condizioni volute ed assegnare un termine per la loro esecuzione.

La visita per tale accertamento non comporta onere per il titolare della licenza.

Art. 18.

Sono abrogate le disposizioni previste dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, ed ogni altra disposizione in materia di panificazione contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

 $(\dot{E}\ approvato).$

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del senatore Moro: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (773-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Moro: «Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MORO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con le varianti apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane sono stati ritoccati, con un primo gruppo di emendamenti, taluni aspetti della definizione giuridica. Altri emendamenti hanno, invece, mutato alcune norme riguardanti le commissioni e le procedure per l'applicazione della legge.

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

Debbo dire subito che i ritocchi alla definizione giuridica, a mio avviso, non comportano un sostanziale mutamento alle norme che noi avevamo già discusso e votato nello scorso mese di ottobre. Vorrei dire anzi che, sotto un certo aspetto, il testo che ci viene restituito dalla Camera dei deputati per ciò che riguarda la definizione della impresa artigiana è stato migliorato.

Mi preoccupano, invece, talune modifiche riguardanti le Commissioni territoriali e il Consiglio superiore, anche se non appaiono di sostanza ad uno sguardo superficiale. Vorrei anzi dire che esse si rivelano più pericolose e inaccettabili proprio per il modo abile e sommesso con cui ci sono presentate.

Su queste modifiche richiamo l'attenzione e la considerazione più vive della Commissione, perchè il loro accoglimento, già da noi escluso nel precedente dibattito, frustrerebbe sostanziali obiettivi della legge; il che non possiamo assolutamente consentire. Ci sono pertanto dei gravi motivi che ci inducono a proporre alla Commissione un riesame di questo disegno di legge. Riesame che non dovrebbe nuocere a una rapida approvazione della legge, in quanto che le modifiche che avrei in animo di proporre appariranno subito nceessarie e strettamente logiche; sicchè con un po' di buona volontà non sarà difficile adottarle da parte nostra e renderle accettabili agli onorevoli colleghi dell'altra Camera.

Se l'onorevole Presidente permette, dato che sul piano della discussione generale non ho niente altro di particolare da osservare, potremmo subito passare all'esame delle singole modificazioni apportate al testo dalla Camera dei deputati, ed in questo senso farei una proposta formale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altr₀ domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo adesso all'esame dei singoli articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

CAPO I.

NORME PER LA DEFINIZIONE E LA DISCIPLINA DELLA IMPRESA ARTIGIANA

Art. 1.

È artigiana a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:

- a) che abbia per iscopo la produzione di beno, o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale;
- b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale anche manuale, del suo titolare ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari:
- c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

La qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 9.

Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.

Essa può svolgere la sua attività, purchè non in contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.

MORO. L'articolo 1 definisce l'impresa artigiana e le varianti in esso apportate dalla Camera non toccano niente di sostanziale del testo votato dal Senato. È stata aggiunta al primo comma una disposizione per cui la validità della definizione d'impresa giuridica è operante a tutti gli effetti di legge. Vedremo che nell'articolo 20 c'è una riserva in ordine a questo punto. Ma questo non toglie efficacia al principio, che il Senato riteneva implicito, che la nuova disciplina giuridica dell'artigianato sia valida ad ogni effetto di legge.

46^a SEDUTA (11 luglio 1956)

In ordine agli scopi dell'azienda è stata aggiunta alla lettera a) dell'articolo 1 la parola « prestazione » di servizio, e questa è una precisazione opportuna.

Le prestazioni personali dell'artigianato nell'impresa sono state riassunte nella lettera b) in modo più organico e completo di quanto fosse stato stabilito nelle lettere b) e c) del testo precedente. È pertanto artigiana l'impresa « che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale anche manuale del suo ttolare » ecc. Questa formula risolve brillantemente le molte questioni che erano state discusse qui in Commissione sulla natura e sulla qualificazione del lavoro dell'artigiano.

Circa la utilizzazione di macchinari, fonti di energia, ecc. ecc., la Camera usa una formula diversa, ma sostanzialmente è rispettata la norma per cui si consente all'impresa artigiana di valersi degli uni e delle altre secondo le esigenze di una moderna tecnica produttiva. Proporrei, pertanto, l'accoglimento integrale dell'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(E approvato).

Art. 2.

Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente, purchè questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, può essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa negli albi di cui all'articolo 9:

- a) l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;
- b) l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi

normalmente più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato;

- c) l'impresa che svolga attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;
- d) l'impresa che presti servizi di trasporto ed impieghi normalmente non più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti.

Il numero massimo degli apprendisti non potrà essere superiore a dieci per le imprese di cui alla lettera a); a cinque per quelli di cui alle lettere b) e d); a venti per quelle di cui alla lettera c).

MORO. Questo articolo 2 corrisponde in sostanza all'articolo 3 del testo approvato dal Senato. Raccoglie tutte le norme riguardanti il numero dei dipendenti consentiti all'impresa artigiana.

Anche qui è rispettato il criterio già indicato nel testo dell'articolo 1, secondo comma, e dell'articolo 3, dove erano stati stabiliti i noti limiti alle imprese artigiane di vario tipo.

Una innovazione da parte della Camera è la inclusione di una nuova categoria di imprese, cioè delle imprese che prestano servizi di trasporto e non impiegano più di 5 dipendenti, esclusi gli apprendisti.

Per tutte le categorie delle imprese artigiane, la Camera ha ridotto leggermente il numero dei dipendenti includendo nel numero di questi anche i familiari; riduzione che possiamo accettare senza difficoltà.

La Camera inoltre ha fissato, con un ultimo comma all'articolo 2, un limite massimo al numero degli apprendisti che possono essere assunti dalle imprese artigiane. Mi sembra ovvio il principio e ragionevoli i limiti fissati. Pertanto le imprese che possono avere fino a 10 dipendenti, possono assumere fino a 10 apprendisti; le imprese cui sono concessi 5 dipendenti possono avere 5 apprendisti, mentre le imprese che svolgono la loro attività nel settore dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura possono assumere fino a 20 apprendisti. Non ho altre osservazioni da fare su questo articolo, del quale propongo

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

l'accoglimento nel testo votato dalla Camera.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 3.

È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, anche di fatto, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purchè tutti i soci partecipino personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritte all'albo di cui all'articolo 9, esclusivamente costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva di prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate.

MORO. Una obiezione debbo formulare in ordine a questo articolo, relativa alle imprese artigiane costituite in forma societaria.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nel testo primitivo del mio disegno di legge si parlava delle imprese artigiane costituite in forma societaria, dove tutti i soci dovevano partecipare al lavoro. Nella discussione è stato ampiamente dimostrato da tutti i settori di questa Commissione che non potevamo pretendere che tutti i soci dovessero partecipare al lavoro, in quanto avremmo determinata l'automatica decadenza, e quindi l'esclusione dalle aziende artigiane di tipo societario di tutti i vecchi soci che ad un certo momento non sono più abili al lavoro. Stabilimmo, pertanto, di richiedere l'obbligo alla partecipazione al lavoro non di «tutti i soci », ma solo della «maggioranza dei soci ». Del resto, c'era un precedente molto importante che non si poteva trascurare, la prassi stabilita dall'Istituto della previdenza sociale fin dal 1947 per cui, secondo

questo Istituto, ai fini della applicazione delle norme relative agli assegni familiari si considera artigiana l'impresa costituita in forma societaria quando la maggioranza dei soci partecipi al lavoro. Prescindendo, pertanto, dalla opportunità intrinseca di preferire la formula « la maggioranza dei soci » alla formula « tutti i soci », non si poteva stabilire con questa nuova legge un nuovo principio che avrebbe rappresentato per gli artigiani un netto regresso di fronte al passato e al presente. Ed in questo senso decidemmo la questione.

Ora la Camera ha ripristinato l'obbligo per tutti i soci a partecipare al lavoro dell'impresa societaria; ma non mi risulta che la questione sia stata adeguatamente discussa.

Pertanto all'articolo 3 proporrei di sostituire le parole « tutti i soci » con le parole « la maggioranza dei soci », ritornando così al testo del Senato.

PRESIDENTE. In ordine alla locuzione « società di fatto », si ritiene che tale dizione vada d'accordo con le norme del Codice civile?

MORO. Praticamente le società di fatto esistono. Certo siamo in contrasto con l'orientamento del Codice civile, e non dovremmo incoraggiare la sopravvivenza di un istituto di cui il Codice civile non ammette l'esistenza. Tuttavia, non ne faccio una questione formale.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Il senatore Moro ha proposto un emendamento sostitutivo per una ragione: per il fatto, cioè, che — egli osserva — potrebbero esservi delle società in cui i soci artigiani siano nel frattempo diventati invalidi, perchè colpiti da infermità; quindi, non sarebbe giusto cancellare le società dall'albo.

Questo era un inconveniente che poteva verificarsi in virtù del vecchio testo del Senato; ma, ora, l'articolo 10, al secondo comma, nel nuovo testo approvato dalla Camera, stabilisce appunto che non può essere cancellato di ufficio dall'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 9, colui il quale sia stato colpito da invalidità. E la norma deve estendersi automaticamente alle società.

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

MORO. Ma questa è un'altra ipotesi, onorevole Sottosegretario!

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Nelle norme di attuazione, che sono demandate al Governo, si potrà stabilire che, come non possono essere cancellate le imprese artigiane individuali nel caso in cui il loro titolare sia stato colpito da invalidità, per la stessa ragione non possono essere cancellate le società, anche se alcuni soci nel frattempo siano stati colpiti da invalidità.

Pertanto, per quanto riguarda l'obiezione prospettata dal senatore Moro, essa è da ritenersi superata, in quanto posso dare ga ranzia che in sede di norme di attuazione faremo in modo che, in analogia all'articolo 10 e nel rispetto dello spirito della legge, i soci, già appartenenti ad una società artigiana, i quali nel frattempo siano stati colpiti da invalidità, rientrino nella sanatoria ai fini della cancellazione.

Rimane il problema della partecipazione alla società formata da artigiani con elementi anche non artigiani. Siccome il Governo è del parere che bisogna evitare il capitalismo artigianale, cioè che vi sia un sedicente artigiano che faccia solo investimenti capitalistici, manifesta parere contrario all'emendamento prospettato dal senatore Moro.

PRESIDENTE. Ho già fatto comprendere che sarei favorevole alla eliminazione della locuzione « società di fatto ».

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Il nuovo testo è stato approvato alla Camera, nonostante l'opposto avviso del Governo, che concorda con l'osservazione tecnica del Presidente.

Infatti l'osservazione dell'onorevole Presidente è giusta e pertinente. Se, però, questo dovesse essere l'unico emendamento, sarebbe bne apportare tale variante in sede di coordinamento, dato che non sarebbe opportuno rinviare il disegno di legge alla Camera unicamente per eliminare una imperfezione formale.

MORO. Onorevole Presidente, vorrei sottolineare l'importanza di ritornare alla formula « la maggioranza dei soci ». Costituire l'obbligo al lavoro per « tutti i soci » significa turbare una situazione di fatto e di diritto che si è andata creando, convalidata dalle norme del 1947 sugli assegni familiari. Insisterei, pertanto, perchè sia messo in votazione l'articolo con la modifica da me proposta.

Debbo poi osservare all'onorevole Sottose-gretario che al fine di garantire che le imprese artigiane non diventino imprese di capitale, era molto più valido il testo approvato dal Senato, per il quale si stabiliva il principio che la maggioranza dei soci doveva inoltre avere i requisiti indicati dall'articolo 1. Viceversa nel testo trasmessoci dalla Camera questa condizione è sparita, per cui in via teorica potrebbe essere impresa artigiana anche una impresa costituita da non artigiani. Da questo punto di vista il testo emendato dalla Camera garantisce molto meno la qualificazione artigiana della società.

Per concludere posso concedere che si debba ritenere implicito che una società artigiana non possa essere costituita che da artigiani; ma debbo insistere nella richiesta di sostituire le parole «tutti i soci» con le altre «la maggioranza dei soci».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Moro tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole « tutti i soci » le altre « la maggioranza dei soci ».

(È approvato).

Metto ai voti anche l'emendamento, da me suggerito, soppressivo delle parole, sempre nel primo comma, « anche di fatto ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 secondo le modifiche apportate.

(È approvato).

Art. 4.

Le limitazioni numeriche di cui all'articolo 2 si applicano anche alle imprese previste dal precedente articolo, computandosi i soci partecipanti in luogo di dipendenti.

(E approvato).

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

Do lettura dell'articolo 5 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, considerati nella lettera c) dell'articolo 2, sono approvati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro della industria e del commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di 7 deputati e 7 senatori.

Gli elenchi possono essere revisionati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il parere del Consiglio Superiore dell'artigianato.

MORO. Su questo articolo 5 debbo fare un sostanziale rilievo. L'articolo 5 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati corrisponde agli ultimi due commi dell'articolo 3 del testo approvato dal Senato; tuttavia, il secondo comma ha subîto, presso l'altro ramo del Parlamento, modifiche sostanziali.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno. alla 9ª Commissione abbiamo discusso ampiamente il problema della compilazione degli elenchi dei mestieri artigiani. E fu stabilito che tali elenchi dovevano essere determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentita una Commissione parlamentare di sette senatori e di sette deputati. Si stabilì, ancora, che gli elenchi potevano essere revisionati — con la stessa procedura — entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge. Questo voleva stabilire un criterio: che per un periodo di circa cinque anni questi elenchi non potessero essere mutati, in modo da consentire un adeguato periodo di tranquilla sperimentazione senza bruschi cambiamenti.

Ora, vediamo con stupore che nel testo votato dalla Camera, mentre il primo comma è rimasto inalterato, nel secondo comma si è soppresso l'intervento della Commissione parlamentare nella procedura di revisione degli elenchi: il che significa che questi, una volta determinati con l'intervento della Commissio ne parlamentare, potranno essere revisionati, alterati, radicalmente mutati subito dopo, con provvedimento ministeriale. Cioè il secondo comma dell'articolo 5 consente di frustrare le garanzie che il Parlamento ha voluto assicurarsi con il primo comma dello stesso articolo. E questo noi non possiamo in nessun modo accettare: per cui chiedo che al secondo comma dell'articolo 5, anche se non si vuole ripristinare il testo del Senato, che sarebbe la cosa più semplice, si dica almeno che la revisione degli elenchi deve avvenire con le stesse modalità indicate nel primo comma.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Pregherei la Commissione di tenere presente quello che accadrebbe nel caso che l'emendamento prospettato dal senatore Moro venisse accolto. Per effetto di esso si costituirebbe una Commissione parlamentare permanente in funzione di esecutivo.

MORO. Ma non è questo il caso. La Commissione dell'articolo 5 ha solo funzione consultiva!

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. La Commissione è libera di votare come crede; ma mi si permetta far risaltare dagli atti le ragioni di un appello che desidero rivolgere alla Commissione.

L'articolo 5 contiene una delega legislativa limitata alle norme di attuazione, con la consulenza di una Commissione parlamentare. La Commissione è opportuna e lodevole come eccezione, e non come regola. Se ogni revisio ne dell'elenco affidato successivamente al potere esecutivo deve essere attuata, sempre sentendo la Commissione parlamentare, ciò significherebbe trasformare la Commissione parlamentare in Governo.

Per questi motivi il Governo è nettamente contrario alla proposta del senatore Moro e ritiene che sia opportuno dar fiducia all'esecutivo in quel che si ritiene debba essere attribuito alla sfera del potere esecutivo, e non alla sfera del potere legislativo.

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

GERVASI. Non chiedo una sospensione della discussione; vorrei, però, da un punto di vista generale, far presente al senatore Moro che, se vi sono motivi sostanziali per modificare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, ciò va fatto; ma se le modifiche dovessero essere di carattere soltanto formale, mi sembrerebbe inutile rinviare il provvedimento alla Camera.

PRESIDENTE. Permetta, senatore Gervasi, che l'interrompa: il provvedimento deve ritornare alla Camera, poichè abbiamo approvato poco fa alcune modificazioni.

Del resto, non mi sentirei di avallare una acquiescenza supina a quanto è stato deciso dall'altro ramo del Parlamento. Posso comprendere le serie ragioni di opportunità, di urgenza che consigliano, in linea eccezionalissima, di rinunciare al nostro diritto di apportare emendamenti; ma come norma una simile linea di condotta non può essere accettata.

Se noi riteniamo che vi siano delle modifiche da apportare e che esse siano tali da incidere sulla struttura della legge, abbiamo il dovere di prendere in considerazione tali modifiche e, nel caso, di approvarle.

GERVASI. Se siamo sul terreno delle modifiche, dobbiamo tuttavia ben riflettere sulle modifiche che intendiamo apportare, allo scopo di non restituire il provvedimento alla Camera dei deputati unicamente per alcuni emendamenti di lieve entità.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Il Governo riteneva che la Commissione avrebbe potuto approvare senza modificazioni il presente disegno di legge, poichè, come ho avuto modo di sapere proprio oggi, la Commissione del lavoro della Camera dei deputati, in sede legislativa, ha iniziato la discussione dei disegni di legge Vigorelli e Titomanlio per l'assistenza malattia agli artigiani, che sono legati alla definizione giuridica dell'impresa artigiana.

Poichè, tuttavia, la Commissione è libera di apportare tutte le modifiche che crede necessarie, la mia preghiera è di procedere con snellezza nella discussione, così come si è fatto fin qui, al fine di approvare entro questa seduta tutti gli emendamenti, che si ritengano opportuni.

Il Governo darà il suo giudizio in merito a ciascun emendamento, di volta in volta; ma già la cortesia di riuscire ad approvare il disegno di legge, nella presente seduta, sia pure con quelle modifiche che la vostra saggezza vi suggerisce, costituirà per me motivo di personale riconoscenza, dato che spero nei prossimi giorni che il provvedimento possa ottenere l'approvazione anche da parte della Camera dei deputati.

MORO. Desidererei, un momento solo, soprattutto per conoscenza del senatore Gervasi, che era assente, ritornare sulla mia richiesta di modifica del secondo comma dell'articolo 5.

Come il senatore Gervasi ricorderà, quando noi abbiamo discusso questo articolo abbiamo stabilito, d'accordo con il rappresentante del Governo, di costituire una Commissione parlamentare, che avrebbe dovuto cooperare alla compilazione degli elenchi dei mestieri artigiani; e ciò per non lasciare questa importantissima funzione, che resta sempre funzione legislativa, alla mercè di un organo ministeriale. Si era, inoltre, stabilito il principio che la revisione degli elenchi potesse avvenire entro 5 anni. La Camera dei deputati ha sconvolto tutta questa procedura estromettendo puramente e semplicemente la Commissione parlamentare dalla revisione degli elenchi; revisione che può essere fatta in qualunque momento, anche subito dopo la prima determinazione degli elenchi.

Insisto, quindi, perchè nel secondo comma dell'articolo 5 si dica che gli elenchi possono essere revisionati con le stesse modalità di cui al comma precedente, e dichiaro di rinunciare al termine di cinque anni.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Sarò, come sempre, docile alle decisioni della Comissione; ma debbo dire onestamente che questa modifica renderebbe più arduo il mio lavoro presso la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non so se sia possibile tentare una conciliazione fra le due opposte tesi

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

attravers₀ una nuova formulazione che stabilisca che gli elenchi possono essere revisionati entro il termine di cinque anni, sentito il parere della Commissione parlamentare. Trascorso tale termine, l'esecutivo, quindi, provvederà direttamente alla revisione.

MORO. Questa discussione è stata già fatta nello scorso ottobre, e si erano stabiliti allora il termine dei cinque anni e i compiti della Commissione parlamentare. Allora eravamo tutti convinti della bontà delle decisioni adottate. Non vedo perchè non si debba almeno ritornare al testo del Senato che stabiliva la revisione dopo cinque anni, con la partecipazione della Commissione parlamentare, ma non parlava di una sopravvivenza di questa commissione dopo la prima revisione.

D'altra parte non posso non esprimere stupore per il fatto che i colleghi dell'altro ramo del Parlamento, proprio in questa materia, abbiano preferito privare il potere legislativo di una garanzia, che si era ritenuta necessaria per non lasciare piena libertà di manovra agli organi esecutivi di regolare in pratica a loro arbitrio la sorte dei singoli mestieri artigiani. Ora, col testo approvato dalla Camera, questi organi esecutivi sono facoltizzati ad annullare il giorno dopo, quello che sarà stato deciso con la partecipazione della Commissione parlamentare. Mi sia consentito di dire che lo trovo un non senso. Oppure la cosa si spiega, perchè dai resoconti stenografici della 10^a Commissione della Camera dei deputati non risulta affatto che essa abbia discusso questo articolo.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. La discussione è avvenuta in un comitato ristretto, senatore Moro!

MORO. Quindi l'articolo non è stato discusso in sede di Commissione plenaria.

Comunque, accetto la formula del Presidente, nel senso di ripristinare il testo del Senato, per cui la Commissione parlamentare non continua la sua attività oltre i cinque anni.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Accetto la tesi del Presidente che l'esecutivo non abbia facoltà di revisionare gli elenchi, se non dopo un certo tempo. Questo è logico e l'accetto; per il resto, no.

PRESIDENTE. E se si procedesse alla soppressione dell'intero ultimo comma dell'articolo 5?

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. In tal modo gli elenchi rimarrebbero fermi, stabili, immobili. Avviene invece che ad un certo momento, a causa del progresso della tecnica, sorgano nuovi mestieri artigianali che prima non c'erano (si pensi, per esempio, all'industria delle materie plastiche) e occorre mantenersi aderenti alla evoluzione in corso. Pretendere che questa evoluzione non venga controllata se non da una Commissione parlamentare, è inammissibile.

La Commissione può decidere come meglio crede; ma è inammissibile che nelle sue funzione esecutiva il Governo sia affiancato in perpetuo da una Commissione parlamentare.

Il Governo può cambiare di colore: quanto importa è che il Governo, nell'esercizio delle sue funzioni, non debba soggiacere ad una limitazione permanente. Insomma l'eccezione costituita da una Commissione consultiva è un conto; volere elevare tale eccezione a regola è del tutto diverso.

MORO. Onorevole Presidente, l'onorevole Sottosegretario insiste nel volermi attribuire la pretesa di far sopravvivere la Commissione parlamentare in perpetuo.

Ho chiesto un momento fa di far rivivere il testo del Senato che recita esattamente: « Gli elenchi possono essere revisionati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le stesse modalità, su richiesta della Commissione parlamentare predetta o del Consiglio superiore dell'artigianato ». È chiaro che in questa maniera aderisco alla tesi che dopo cinque anni la Commissione abbia finito il suo compito, e, quindi, di conseguenza, accetto che dopo i cinque anni provveda il potere esecutivo alle eventuali revisioni.

Pertanto non ho alcuna difficoltà di aderire al principio che la revisione possa avvenire soltanto a partire dai cinque anni dall'entrata

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

in vigore della legge. In questo caso posso rinunciare all'intervent $_{0}$ della Commissione parlamentare.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Accetto tale formulazione.

PRESIDENTE. Metto, pertanto, ai voti un emendamento al secondo comma dell'articolo 5, nel senso che vengono aggiunte dopo le parole: « Gli elenchi possono essere revisionati » le altre: « non prima di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta dopo le modifiche apportate.

(E approvato).

Art. 6.

In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta nell'albo di cui all'articolo 9, per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni.

(È approvato).

Art. 7.

Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai Comuni a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, numero 2501.

(È approvato).

Art. 8.

Nessun produttore può adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione, in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se egli non è iscritto come titolare di impresa artigiana nell'albo di cui all'articolo 9. (È approvato).

Art. 9.

Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12.

La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della Camera di commercio, industria e agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. La iscrizione nell'albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura al nome del titolare dell'impresa.

L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'articol_o 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

L'iscrizione nell'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.

MORO. La Camera dei deputati ha aggiunto al nostro testo la norma che la iscrizione nell'Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte in favore delle imprese artigiane. Emendamento che accetto.

PRESIDENTE, Metto pertanto ai voti l'articolo 9 di cui ho già dato lettura.

(E approvato).

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

Art. 10.

La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 o quando ne sia stata accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attività.

Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'articolo 9 l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità.

MORO. La Camera ha aggiunto che il titolare colpito da invalidità non può essere cancellato d'ufficio dall'Albo. Anche questo emendamento è adeguato e pertinente.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'articolo 10 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 11.

Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 14 e, ove questa non sia costituita, al Ministero dell'industria e del commercio, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale o il Ministero dell'industria e del commercio decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma precedente può proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il tribunale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

CAPO II.

DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

Art. 12.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato.

Essa, oltre che assolvere alle funzioni di cui agli articoli 9 e 10, deve:

- a) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della provincia, nonchè ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilità locali;
- b) dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella provincia;
- c) svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge.

La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di commercio.

BARDELLINI. Il principio della Commissione provinciale non è accolto da questa nostra parte. Non ci rendiamo conto, infatti, come non si comprenda che la qualifica di artigiano deve essere attribuita dal Comune, e non dalla Provincia. Le Commissioni provinciali non potranno mai provvedere tempestivamente alla evasione di innumeri domande che saranno presentate quando la legge entrerà in vigore, mentre otto o nove mila Comuni sono in condizioni di decidere praticamente in merito a questa materia.

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

GERVASI. Oltre alle osservazioni prospettate dal senatore Bardellini, e già da me avanzate a suo tempo, dichiaro quanto segue: il Sottosegretario di Stato ha promesso che il disegno di legge nella sua redazione attuale, con le lievi modifiche da noi apportate, sarà approvato dalla Camera dei deputati entro un termine brevissimo; se ciò non fosse, avrei avuto molte proposte di modifica al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, proposte da cui mi astengo nella ferma speranza che questo provvedimento vada in porto il più rapidamente possibile.

Riconosco che alcuni articoli sono stati modificati in meglio dalla Camera dei deputati; ma ricordo che in sede di votazione finale presso la nostra Commissione, il 27 ottobre 1955, mi astenni dalla votazione, dichiarando che la mia decisione doveva essere interpretata come un atto che desse la possibilità all'altro ramo del Parlamento di apportare alcuni miglioramenti. Ora alcuni ne sono stati introdotti; per altri emendamenti, che potrebbero rendere più adeguato il provvedimento, mi astengo dal proporli — ripeto — unicamente nel proposito che il disegno di legge sia varato il più presto possibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12 nel testo di cui ho già dato lettura.

(E approvato).

Art. 13.

La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del Prefetto.

La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati.

Essa è composta:

- a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della Provincia;
- b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;
- c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della

Provincia, nominati dal Prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

- d) da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal Prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;
- e) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I. (Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie).

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

- a) il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
- b) il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;
- c) il Presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;
- d) due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;
- e) un piccolo imprenditore industriale nominato dal Prefetto su designazione della organizzazione sindacale più rappresentativa della Provincia.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

MORO. Sull'articolo 13 non ho osservazioni sostanziali da fare. Chiedo però che sia mantenuta la partecipazione del presidente dell'Ente provinciale del turismo alla Commissione provinciale dell'artigianato, poichè il collegamento tra le due branche di attività è molto importante. Inoltre, chiedo sia mantenuta in vita l'ultima norma dell'articolo 14 del testo approvato dal Senato nel senso che si dica: « I membri di cui al comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente »; e questo per ragioni ovvie che non è il caso di illustrare.

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

BARDELLINI. Non comprendo perchè si preveda anche l'inserzione di un rappresentante dell'E.N.A.P.I., che, credo, vada, invece, tra gli Enti da eliminare. D'altra parte tale Ente esercita la sua attività anche verso le piccole industrie, e perciò non ravviso il motivo per cui debba essere rappresentato in una Commissione incaricata dell'esame delle domande di ammissione degli artigiani.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato aveva già inserito nel testo, che a suo tempo approvò, l' E. N. A. P. I. tra gli Enti che fanno parte della Commissione provinciale per l'artigianato.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. L'E.N.A.P.I. è uno di quegli enti che o vanno potenziati o soppressi, perchè oggi, come è costituito, assolve male alle sue funzioni. A mio avviso, occorrerà provvedere al suo potenziamento per l'avvenire. Dichiaro, quindi, di accettare le proposte di emendamento del senatore Moro.

PRESIDENTE. Metto ai voti le proposte di modifica del senatore Moro tendenti a reinserire sotto la lettera d) il presidente dell'Ente provinciale del turismo, e ad includere un nuovo comma — nell'ordine penultimo — così formulato: « I membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente ».

Metto ai voti queste due proposte di emendamento.

(Sono approvate).

Si intende che le lettere *d*) ed *e*) del testo della Camera diverranno rispettivamente *e*) ed *f*), dopo le modifiche apportate.

Metto ai voti l'articolo 13, quale risulta dopo le modifiche apportate.

(È approvato).

CAPO III.

DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER L'ARTIGIANATO

Art. 14.

Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di Regione, escluse le Regioni a statuto speciale, è istituita, entro un anno dalla costituzione della Regione, una Commissione regionale per l'artigianato. Essa:

- a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 11;
- b) svolge sul piano regionale un'azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane caratteristiche della Regione stessa;
- c) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

La Commissione regionale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione regionale sono apprestati dalla Camera di commercio del capoluogo della Regione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della circoscrizione regionale in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

MORO. Sull'articolo 14 debbo fare una os servazione di sostanza, poichè col testo rinviatoci dalla Camera, le Commissioni regionali per l'artigianato vengono praticamente soppresse. Non stupisca quello che affermo. Infatti nel prino comma si legge: « Presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di ogni capoluogo di Regione, escluse le Regioni a statuto speciale, è istituita, entro un anno dalla costituzione della Regione, una Commissione regionale per l'artigianato ». Questo in parole povere significa che le Commissioni regionali non si possono costituire presso le Regioni a statuto speciale, perchè esiste l'Ente Regione; ma lo strano è che non si possono costituire

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

presso le altre Regioni per il motivo opposto: perchè non esiste ancora l'Ente Regione.

Evidentemente la logica non sembra la virtù più caratteristica di chi ha modificato in questo modo il primo comma dell'articolo 14. Resta la speranza di costituire le Commissioni un anno dopo l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario. Ma allora anche queste saranno investite della facoltà legislativa in materia di artigianato, e quindi potranno ricusare di riconoscere questo articolo. Se gli onorevoli colleghi ricordano, le Commissioni regionali erano state da noi costituite prescindendo dall'esistenza dell'Ente Regione con il compito di coordinare l'attività delle Commissioni provinciali in modo da consentire nell'àmbito regionale una certa unità di orientamento, secondo lo spirito della Costituzione. Non a caso, infatti, la Carta costituzionale conferisce alle Regioni la potestà legislativa in questa materia, proprio perchè si riconosce che l'artigianato ha caratteristiche molto diverse da regione a regione. Ma noi alle Commissioni regionali abbiamo anche assegnato il compito di esaminare e decidere i ricorsi per le iscrizioni all'albo provinciale delle imprese artigiane. Infatti con l'anticolo 11 or ora approvato demandiamo alle Commissioni regionali l'esame dei ricorsi degli artigiani che si vedranno negata l'iscrizione agli albi. Ed è da prevedere che tali ricorsi saranno moltissimi, perchè decine di migliaia di lavoratori a domicilio attendono questa legge perchè pensano di farsi riconoscere quali artigiani: il che non è, perchè artigiani potranno essere soltanto coloro che sono titolari ed effettivamente hanno il peso della responsabilità di una azienda. Così ci sono piccoli industriali i quali sperano di essere riconosciuti artigiani in base a questa nuova legge. Ed anche in questo caso si tratta di inutili speranze. Il che però fa presumere che dal momento in cui si apriranno i termini per le iscrizioni all'albo delle imprese artigiane si avrà una infinità di ricorsi che le Commissioni regionali dovranno esaminare. Ora, con la nuova struttura che la Camera dei deputati ha dato all'articolo 14, tutti i ricorsi andranno a finire al Ministero. La nostra Commissione discusse ampiamente questa eventualità ed escluse per molti motivi, e nel modo più assoluto, che il Ministero potesse essere l'organo adatto per

assolvere questo compito. Quindi, se noi vogliamo fare una buona legge e che sia veramente operante, dobbiamo mantenere in vita le Commissioni regionali. Pertanto, chiedo che per il primo comma dell'articolo 14 sia ripristinato il testo già approvato dal Senato.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. Vorrei, anzitutto, distinguere le funzioni delle Regioni a statuto speciale da quello delle altre Regioni previste dalla Costituzione. Per le prime infatti nei loro rispettivi statuti speciali sono stabiliti i termini di competenza relativi all'artigianato in maniera diversa per ciascuna di esse. Così la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige, la Sicilia, la Sardegna per l'artigianato hanno una potestà legislativa primaria; per quanto, invece, riguarda le altre Regioni vale l'articolo 117 della Costituzione, il quale stabilisce che le Regioni hanno la facoltà legislativa in materia di artigianato, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato. In conseguenza, per le Regioni che non abbiano uno statuto speciale, anche quando esse saranno costituite, la presente legge avrà vigore, se non letteralmente in tutte le sue disposizioni, senza dubbio nei principi fondamentali, che avrà stabilito.

Il Governo non intende sostituirsi alla Corte costituzionale, e l'applicazione della legge, pertanto, verrà fatta nella forma doyuta, col rispetto delle forme costituzionali.

Il problema odierno riguarda la funzionalità del ricorso. Si è pensato che in luogo di Commissioni, che rischiano di riunirsi raramente per pervenire a decisioni ancora più rade e rare, sarebbe stato più opportuno deferier le decisioni sui ricorsi alla Direzione generale dell'Artigianato, che funziona continuativamente e che, pur potendo dare l'impressione di accentramento, fa, invece, presumere una più rapida giustizia nei confronti dei ricorrenti. Più che un problema di principio, si tratta, insomma, di un problema di funzionalità. Mi si permetta di rammentare, con un sentimento di fierezza, che io alla Costituente ho preso chiara posizione in favore delle Regioni e sono ancora oggi tra i più strenui assertori della opportunità di applicare la Costituzione anche per quanto riguarda le Regioni.

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Moro tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 14 del testo della Camera dei deputati con il primo comma del corrispondente articolo 15 del testo del Senato di cui do lettura: « Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di Regione è istituita una Commissione regionale per l'artigianato ».

(È approvato).

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. Faccio notare che in seguito all'approvazione di tale emendamento, va soppressa l'espressione « e, ove questa non sia costituita, dal Ministero dell'industria e del commercio » al primo comma dell'articolo 11, e conseguentemente, al terzo comma le parole: « o il Ministero dell'industria e del commercio ».

PRESIDENTE. Ciò avverrà in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Art. 15.

La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

Essa è composta:

- a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;
 - b) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I;
- c) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

I componenti di cui alla lettera c) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il Direttore dell'Ufficio provinciale

dell'industria e del commercio del capoluogo della Regione, il quale può designare in sua rappresentanza un delegato permanente.

(E approvato).

Art. 16.

Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'industria e del commercio.

(È approvato).

CAPO IV.

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELL'ARTIGIANATO

Art. 17.

Fino alla costituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, viene istituito, presso il Ministero dell'industria e del commercio, il Consiglio superiore dell'artigianato.

Esso ha il compito di:

- a) promuovere periodiche indagini sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano, nonchè il censimento delle imprese artigiane;
- b) svolgere azione di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, di tutte le attività concernenti l'artigianato italiano;
- c) promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani con particolare riguardo a quelli artistici, dando periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali;
- d) promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;
- e) formulare pareri sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative concernenti fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato, nonchè di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

- f) formulare pareri sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;
- g) formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi attinenti all'artigianato, sui quali il Ministro dell'industria e del commercio ritenga di sentirlo;
- h) svolgere gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

I pareri di cui alle lettere e) ed f) sono obbligatori.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le norme di attuazione, potranno essere istituite in seno al Consiglio superiore dell'artigianato singole Sezioni con competenza limitata a particolari materie comprese nelle attribuzioni del Consiglio stesso.

Il Consiglio disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

MORO. Sull'articolo 17 debbo formulare l'ultimo emendamento sostanziale. Con questo articolo si istituisce il Consiglio superiore dell'artigianato. Ma in pratica questo Consiglio è condannato a morte prima ancora di nascere.

Infatti con l'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati il Consiglio superiore dell'artigianato potrà funzionare, purchè non venga costituito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Ora non mi sembra serio dare all'artigianato un'organismo cui la legge attribuisce compiti estremamente importanti, quando sappiamo che esso dovrà essere subito soppresso. Sappiamo infatti che la legge istitutiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è già stata approvata dalla Camera dei deputati ed è ora all'esame del Senato, essendo illustre e valoroso relatore il nostro Presidente. Ora, se non si vuole dare all'artigianato un Consiglio su periore è bene dirlo e provvederemo, se saremo d'accordo, a stralciarlo dalla legge. Ma penso che non possiamo accordarci su questa soluzione. Ora io debbo ricordare, per la verità, che la proposta da me presentata non chie-

deva la costituzione di un Consiglio superiore dell'artigianato, ma soltanto di una Commissione nazionale, che avrebbe dovuto avere per iscopo quello di promuovere tutte le iniziative valide per potenziare e incrementare le attività artigiane, e specie incrementare la produttività ai fini di un aumento della ricchezza nazionale. Le industrie non mancano di uffici-studi attrezzatissimi ai fini produttivistici, mentre l'artigianato non ha nulla di simile; perciò credo sia nostro dovere assisterlo appunto con un organismo centrale. Se ciò non si crede utile, chiedo che sia addirittura eliminato il Consiglio superiore dell'artigianato; il quale però — debbo pur ricordare — è stato voluto dall'onorevole Sullo lo scorso ottobre. Egli, infatti, ci ha chiesto per ragioni di prestigio per l'artigianato di sostituire la nostra modesta Commissione nazionale con un Consiglio superiore. Il senatore De Luca e chi ha l'onore di parlarvi non erano entusiasti della trasformazione e si opposero proprio per il timore che il dare troppo rilievo a questo Consiglio comportasse il pericolo dell'insorgere di opposizioni.

Volevamo questo organo centrale anche per impedire che le varie legislazioni regionali possano determinare in Italia una frammentaria e contrastante disciplina dell'artigianato. E le stesse Regioni a Statuto speciale sono preocsupate di questo pericolo, tanto che tutte attendono questa legge per orientarsi. Ora una legge generale come schema e un organo nazionale dove possono coordinarsi i vari orientamenti e le diverse istanze locali, sono due sussidi importantissimi che noi offriamo alle stesse Regioni. Perciò insisto perchè un organismo centrale, coordinatore di tutte le iniziative in materia artigiana, si costituisca. Non faccio questione di nome, si chiami Consiglio superiore o Commissione nazionale o altro, non conta. Conta la sostanza delle cose: quest'organo deve costituirsi ed operare a prescindere dall'esistenza, o meno, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Perciò chiedo che il primo comma dell'articolo 17 sia ripristinato nel testo già approvato dal Senato, sia pure mutando la dizione « Consiglio superiore dell'artigianato » con qualunque altra piaccia alla Commissione di scegliere.

46° SEDUTA (11 luglio 1956)

PRESIDENTE. In effetti, il disegno di legge sulla costituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui sono relatore, prevede la soppressione dei Consigli superiori e delle Commissioni presso il Governo che attengono alla materia economica. Però, se ciò è opportuno per i grandi rami dell'attività economica, l'artigianato, che è attività minore e che ha delle esigenze più particolari e frazionate, credo che possa e debba essere regolato da un organismo centrale di assistenza e di coordinazione, proprio in virtù della sua particolare natura.

In considerazione di ciò, non insistiamo sulla dizione « Consiglio superiore » che ha una qualifica, direi, di sovranità, ma adottiamo un'altra espressione, che io mi permetterei di formulare così: « Comitato Centrale dell'artigianato ».

GERVASI. Sono d'accordo sulla opportunità e sulla necessità di istituire un Comitato nazionale per l'artigianato. Se non erro, il progetto di legge per la istituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro prevede che in seno a tale Consiglio siedano tre rappresentanti dell'artigianato. Però, le particolari caratteristiche dell'attività artigiana porterebbero a dare scarso rilievo, nel Consiglio nazio. nale dell'economia e del lavoro, alla rappresentanza artigiana rispetto alle altre; di qui la necessità che debba rimanere per legge un consesso speciale per l'artigianato, che studi i problemi specifici di tale branca delle attività economiche. Va da sè che i rappresentanti dell'artigianato inquadreranno la loro attività nella cornice più vasta degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. Debbo ricordare che la modifica apportata dalla Camera dei deputati deriva dal fatto che all'articolo 19 del progetto di legge sul Consiglio nazionale della economia e del lavoro è detto che è soppressa la Commissione centrale dell'industria, ed è soppresso il Consiglio superiore del commercio. Evidentemente i deputati hanno concluso che, soppressi gli organi centrali dell'industria e del commercio, per ragioni di analogia, si doveva

sopprimere qualunque organo centrale di altri settori economici, come l'artigianato. Ora, nutro la seria preoccupazione che, comunque venga denominato tale organo centrale dell'artigianato, il rilievo dell'altro ramo del Parlamento sussista. Perciò, tutto quello che posso dire, è che cercherò di fare in modo che la formula della commissione del Senato sia accettata dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Moro tendente a sostituire il primo comma dello articolo 17 con il primo comma del corrispondente articolo 18 del testo precedentemente approvato dal Senato. Tale comma, adottando la mia proposta, deve, però, risultare così formulato: « Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito il Comitato Centrale dell'artigianato ».

(È approvato)

Si intende che nell'articolo 17, ed altrove, ovunque esse figurino, le parole : « Consiglio superiore dell'artigianato » vanno modificate nelle altre : « Comitato Centrale dell'artigianato ».

(È approvato).

Rammento che una analoga modifica andrà fatta in sede di coordinamento anche per l'articolo 5°.

Art. 18.

Il Consiglio superiore dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro dell'industria e del commercio ed è composto:

- a) dai Presidenti delle Commissioni regionali;
- b) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali più rappresentative delle categorie artigiante, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;
- c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- d) dal Direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;
- e) dal Direttore generale dell'istruzione tecnica;

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

- f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commer cio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste;
- g) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;
- h) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;
 - i) dal Presidente dell'E.N.A.P.I.;
- l) dal Presidente dell'Ente autonomo mostra Mercato nazionale dell'artigianato;
- m) dal Presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- n) dal Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;
- o) dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
- p) dal Presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica.
- q) da due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;
- r) da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro dell'industria e del commercio.

Fanno parte inoltre del Consiglio, in qualità di consultori, gli assessori delle Regioni pre posti agli affari dell'artigianato.

Per l'esame di particolari problemi il Consiglio può valersi della consulenza di tecnici, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio stesso.

Il Consiglio superiore dell'artigianato è presieduto dal Ministro dell'industria e del commercio, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

I componenti del Consiglio eleggono nel proprio seno due vice presidenti.

I componenti di cui alle lettere b), c), q) e r) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio sono nominati un segretario e due vice segretari per i lavori della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 e per i lavori del Consiglio superiore dell'artigianato e delle sue sezioni.

MORO. Dopo il primo comma di questo articolo propongo di aggiungere il comma seguente: « I membri di cui alle lettere n, o, e p, possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente ».

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. Dal momento che tale organo centrale è istituito, è bene, anche per dare ad esso importanza, che i rappresentanti che siedono in esso non abbiano la possibilità di concedere delega, come eventualmente potrebbe avvenire, all'ultimo dei dipendenti dei loro uffici.

MORO. Chiarisco subito all'onorevole Sottosegretario che io chiedevo la facoltà di delega non per tutti i rappresentanti dei vari uffici o dicasteri centrali, ma per quelli non strettamente attinenti all'artigianato. Comunque non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo 18, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 19.

Per il funzionamento del Consiglio superiore dell'artigianato e delle sue sezioni saranno stanziate annualmente, a decorrere dall'esercizio 1956-57, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per le spese relative.

(È approvato).

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

In attesa che intervengano appositi provvedimenti legislativi, i criteri per la definizione dell'impresa artigiana, stabiliti dalla presente legge, non si intendono applicabili ai fini

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

delle norme sugli assegni familiari ed ai fini delle norme tributarie.

(È approvato).

Art. 21.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste al primo comma dell'articolo 5, le norme di attuazione e di coordinamento della presente legge con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato.

Nelle norme di attuazione saranno stabiliti i termini e le modalità per:

- a) l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la formazione degli albi di cui all'articolo 9;
- b) le elezioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, che dovranno aver luogo entro un anno dall'entrata in vigore della legge, mediante la partecipazione degli artigiani che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 ed abbiano presentato domanda per partecipare alle elezioni;
- c) la compilazione in ciascuna Provincia della lista degli artigiani aventi diritto al voto a cura di un Commissario nominato dal Prefetto, fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ed i magistrati dell'ordine giudiziario, assistito da una Commissione consultiva di cui facciano parte undici artigiani, in rappresentanza dei mestieri più importanti esercitati nella Provincia, nominati dal Prefetto stesso in base alla designazione di un numero triplo di nominativi da parte della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, sentite le organizzazioni artigiane di categoria;
- d) la presentazione, al Ministro dell'industria e del commercio, dei ricorsi contro la esclusione dalle liste di cui alla precedente lettera c).

PRESIDENTE. Alle lettere b) e c) di questo articolo riterrei più opportuno sostituire la dizione « degli artigiani » con l'altra : « dei titolari di imprese artigiane ».

Metto ai voti tali emendamenti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 21 nel nuovo testo modificato.

(È approvato).

Art. 22.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un testo unico delle leggi sull'artigianato.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali e dei gradi marittimi, nonchè in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività artigiane.

Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata.

MORO. Debbo confessare che non mi riesce di capire quale testo unico si potrebbe fare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Comprendo benissimo la disposizione del primo comma dell'articolo 21, là ove si autorizza il Governo a emanare entro 60 giorni dell'entrata in vigore della legge le norme di attuazione e di coordinamento con le altre disposizioni legislative attinenti all'artigianato: ma non vedo proprio la possibilità di un testo unico prima che esistano le leggi da coordinare. Dobbiamo ricordarci che questa è la prima legge sull'artigianato che fa il Parlamento italiano; mancano ancora le norme per il trattamento fiscale per l'artigianato, manca una disciplina organica del credito per l'artigianato, dell'assistenza sanitaria, previdenziale, ecc., mancano i provvedimenti per incrementare l'esportazione dei prodotti artigiani, manca la disciplina delle botteghe scuole. Ora, prima che siano emanati questi provvedimenti, parlare di testo unico significa fare all'artigianato una promessa che non potrà essere mantenuta, perchè con tutta la buona volontà in un anno non riusciremo mai a fare tante leggi. Quindi, non sarei d'avviso di accontentarci del coordinamento e, se mai, fissare per il testo unico un termine non di un anno, ma di cinque anni.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. Proporrei che il termine venisse portato da un anno a tre anni.

46^a SEDUTA (11 luglio 1956)

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di emendamento dell'onorevole Sullo tendente a sostituire l'espressione « un anno » con l'altra « tre anni » al primo comma dell'articolo 22.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 22 nel suo complesso quale risulta dalle modifiche apportate,

(È approvato).

Do lettura del seguente ordine del giorno, presentato dai senatori Battista e Terragni:

« La 9ª Commissione (Industria e Commercio) del Senato della Repubblica, nell'approvare il disegno di legge relativo alla disciplina giuridica delle imprese artigiane, invita il Governo a far sì che tutte le agevolazioni accordate alle imprese artigiane siano estese alle altre piccole imprese in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 1, e che impieghino un numero di dipendenti non superiore a quello indicato nell'articolo 2 per le imprese artigiane ».

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. In occasione della discussione del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento venne presentato un analogo ordine del giorno da parte del relatore. Il Governo si rimise alla Commissione, trattandosi di materia legislativa, e la Camera ritenne di respingere quell'ordine del giorno, nonostante la posizione piuttosto favorevole del Governo. Il Senato naturalmente è libero di fare diversamente; il Governo, data l'impostazione dell'altro ramo del Parlamento, non può che rimettersi alle decisioni della Commissione.

TERRAGNI. Poichè sono il firmatario dell'ordine del giorno, vorrei mettere in rilievo la situazione delle piccole imprese, specialmente nella mia zona. Noi, in Lombardia, abbiamo un notevole sviluppo della piccola industria, la quale difficilmente può essere distinta dalle attività artigianali. Quindi, nel proporre l'ordine del giorno, insieme al senatore Battista, ho inteso anche chiedere alla Commissione un riconoscimento dei meriti della piccola industria, la quale costituisce una delle spine dorsali dell'economia del nostro Paese.

BRAITENBERG. Noi abbiamo ormai fissato i requisiti che una ditta deve possedere per essere considerata artigiana. Mi sembra, perciò, che l'ordine del giorno sia inutile, dato che è sempre nelle facoltà di chiunque di chiedere il riconoscimento della propria ditta come artigiana, se essa corrisponde al requisiti fissati dalla legge.

GERVASI. La Commissione ricorderà la posizione mia personale e del gruppo a cui appartengo, che del resto è la posizione della Confederazione generale dell'artigianato. La mia preoccupazione nasce non dal fatto di operare una discriminazione tra piccole industrie ed artigianato; ma se noi riconosciamo che l'artigianato attualmente versa in una grave crisi e che, quindi, il potere legislativo ha in qualche modo il dovere di accordargli agevolazioni fiscali, creditizie, e via dicendo, qualora allarghiamo troppo le mani, è evidente che tali agevolazioni si ridurranno a men che nulla.

Se noi approvassimo l'ordine del giorno, rinnegheremmo, quindi, il contenuto della legge che abbiamo testè elaborato. D'altra parte, non bisogna dimenticare che i due terzi del credito, che si dice dell'artigianato, vanno in favore della piccola industria. Mi dichiaro, quindi, contrario all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. D'altro canto, il dilemma è il seguente: numerose piccolissime imprese a carattere industriale, che hanno limitatissime possibilità di vita, debbono essere messe ai margini della vita economica per le considerazioni prospettate dal senatore Gervasi?

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. In sostanza si propone nell'ordine del giorno di trattare nella stessa maniera delle imprese artigiane, le industrie aventi il medesimo numero di dipendenti previsti dal disegno di legge Moro, anche se mancanti di certi requisiti, come quello del lavoro professionale anche manuale relativo al capo dell'impresa. Insomma, si intende dire: se, da una parte abbiamo un'impresa con 10 dipendenti, che è considerata artigiana, per il fatto che il capo dell'azienda è artigiano, ed abbiamo, dall'altra, una piccola impresa industriale, che è considerata tale, pur avendo an-

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

ch'essa 10 dipendenti, dato che il capo dell'azienda non è artigiano, in questa eventualità occorre tener presente la analoga potenzialità economica e produttiva della piccola industria rispetto all'artigianato, e non distaccare eccessivamente le due imprese sul terreno dei benefici.

Il Governo, presso l'altro ramo del Parlamento, si rimise alla Commissione per le seguenti ragioni: o le agevolazioni sono stabilite per legge, ed allora già sono in applicazione, o non sono stabilite attraverso legge, ed allora il Governo si esprimerà in altra sederiservandosi di discuterne in occasione dei nuovi provvedimenti quando successivamente verranno proposti. Si trattava, insomma di una specie di impegno morale del Parlamento, che vincolava se stesso e le future decisioni.

Ora, anche se la Commissione del Senato intende approvare l'ordine del giorno in esame, indipendentemente dalle decisioni dell'altro ramo del Parlamento, non è possibile estendere immediatamente alcun beneficio a determinate categorie, ma tutto deve rimanere nella linea delle direttive generali.

Alla Camera dei deputati il relatore e il Presidente della Commissione furono favorevoli; ma la maggioranza parlamentare risultò di parere contrario, mentre il settore cui appartiene il senatore Gervasi votò a favore. La questione è complessa e dibattuta, come gli onorevoli senatori comprendono.

MORO. Di primo acchito l'ordine del giorno può sollevare molte preoccupazioni per l'estensione eccessiva delle provvidenze a favore dell'artigianato a categorie che non siano artigiane; e su questa linea si spiegano e si possono approvare le osservazioni del senatore Gervasi.

Però, come giustamente ha ricordato l'onorevole Sottosegretario, le provvidenze a favore dell'artigianato sono esplicitamente indicate da leggi in atto, e non si può assolutamente derogare da queste norme. Vorrei ricordare ad esempio al senatore Gervasi che la legge per il credito alle imprese artigiane prescrive obbligatoriamente che i mutui siano erogati esclusivamente a favore delle imprese artigiane riconosciute come tali dal decreto legislativo del 1947 sugli assegni familiari. Tanto che tutte le imprese artigiane, che non erano interessate all'erogazione degli assegni familiari, si sono trovate in difficoltà per ottenere i mutui dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane. Ora l'Artigiancassa dovrà riconoscere per artigiane le imprese riconosciute da questa legge; ma proprio in questa nostra legge troverà l'ostacolo insormontabile ad erogare prestiti a chi non sia artigiano.

Così, nuove provvidenze a favore dell'artigianato non potranno essere approvate se non con nuove leggi. Pertanto, ritengo che possa essere accolto quest'ordine del giorno senza preoccupazioni, interpretandolo come un invito al Governo affinchè voglia estendere il beneficio degli eventuali particolari trattamenti amministrativi, per i quali non si richiedono autorizzazioni legislative, alle piccolissime imprese industriali, che, sul piano economico, siano da porsi allo stesso livello dell'artigianato. Deve proprio trattarsi di piccolissime imprese economiche, perchè dobbiamo stare attenti: con lo sviluppo moderno della tecnica, oggi una impresa piccola per dimensioni può essere molto grossa economicamente. Oggi con le attrezzature automatiche moderne bastano pochissime unità di mano d'opera dipendente per sviluppare una produzione ingente. E' necessario quindi sottolineare questo aspetto: che le imprese, cui si riferisce l'ordine del giorno, debbono trovarsi sullo stesso piano economico depresso in cui si trova l'artigianato.

Pertanto non ho difficoltà di votare quest'ordine del giorno. Il Governo potrà estendere a queste piccole industrie quel trattamento di natura amministrativa, per cui esso è già autorizzato dalle leggi vigenti ad emanare disposizioni; è a sua discrezione poterlo fare fin da adesso. In tale senso siamo sicuri di non andare verso una dilatazione eccessiva delle norme a favore dell'artigianato, al di là della sfera di questa categoria.

GERVASI. Dopo le delucidazioni date dal senatore Moro, ma soprattutto dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, il quale, a nome del Governo, ha interpretato l'ordine del giorno in un senso più restrittivo di quanto la lettera dell'ordine del giorno non esprima, e soltanto in base a queste precisazioni del Go-

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

verno, dichiaro di votare a favore dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE, Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Battista e Terragni, che potrebbe essere modificato nel modo seguente, dopo i suggerimenti emersi durante la discussione:

« La 9ª Commissione (Industria e commercio) del Senato della Repubblica, nell'approvare il disegno di legge relativo alla disciplina giuridica delle imprese artigiane, invita il Governo a far sì che tutte, o quanto meno le principali, agevolazioni accordate alle imprese artigiane siano estese alle altre piccole imprese in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 1, e che impieghino un numero di dipendenti non superiore a quello indicato nell'articolo 2 per le imprese artigiane ».

(È approvato).

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, ne leggo il testo definitivo, dopo le modificazioni formali introdotte in sede di coordinamento:

CAPO I.

NORME PER LA DEFINIZIONE E LA DISCIPLINA DELLA IMPRESA ARTIGIANA

Art. 1.

È artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:

- a) che abbia per iscopo la produzione di beni, o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale;
- b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari:
- c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e

i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

La qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 9.

Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.

Essa può svolgere la sua attività, purchè non in contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.

Art. 2.

Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente, purchè questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, può essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa negli albi di cui all'articolo 9:

- a) l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmenme non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;
- b) l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato;
- c) l'impresa che svolga attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;
- d) l'impresa che presti servizi di trasporto ed impieghi normalmente non più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti.

Il numero massimo degli apprendisti non potrà essere superiore a dieci per le imprese di cui alla lettera a); a cinque per quelli di

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

cui alle lettere b) e d); a venti per quelle di cui alla lettera c).

Art. 3.

È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purchè la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritte all'albo di cui all'articolo 9, esclusivamente costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva di prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate.

Art. 4.

Le limitazioni numeriche di cui all'articolo 2 si applicano anche alle imprese previste dal precedente articolo, computandosi i soci partecipanti in luogo di dipendenti.

Art. 5.

Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, considerati nella lettera c) dell'articolo 2, sono approvati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di 7 deputati e 7 senatori.

Gli elenchi possono essere revisionati, non prima di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il parere del Comitato Centrale dell'artigianato.

Art. 6.

In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta nell'albo di cui all'articolo 9, per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni.

Art. 7.

Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai Comuni a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, numero 2501.

Art. 8.

Nessun produttore può adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione, in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se egli non è iscritto come titolare di impresa artigiana nell'albo di cui all'articolo 9.

Art. 9.

Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12.

La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro 60 giorni dalla

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

data di presentazione della domanda, a cura della Camera di commercio, industria e agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. La iscrizione nell'albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura al nome del titolare dell'impresa.

L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alle revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

L'iscrizione nell'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.

Art. 10.

La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 o quando ne sia stata accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attività.

Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'articolo 9 l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità.

Art. 11.

Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 14 nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma precedente può proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il tribunale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

CAPO II.

DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

Art. 12.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato.

Essa, oltre che assolvere alle funzioni di cui agli articoli 9 e 10, deve:

- a) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della provincia, nonchè ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilità locali;
- b) dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella provincia;
- c) svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge.

La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di commercio.

Art. 13.

La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del prefetto.

La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati.

Essa è composta:

a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della provincia;

- b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio:
- c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della Provincia, nominati dal Prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;
- d) da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal Prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali:
- e) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I. (Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie).

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

- a) il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
- b) il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio:
- c) il Presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;
- d) il Presidente dell'Ente provinciale del turismo;
- e) due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;
- f) un piccolo imprenditore industriale nominato dal Prefetto su designazione della organizzazione sindacale più rappresentativa della Provincia.

I membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

CAPO III.

DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER L'ARTIGIANATO

Art. 14.

Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di Regione è istituita una Commissione regionale per l'artigianato.

Essa:

- a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 11;
- b) svolge sul piano regionale un'azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane caratteristiche della Regione stessa;
- c) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

La Commissione regionale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione regionale sono apprestati dalla Camera di commercio del capoluogo della Regione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della circoscrizione regionale in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

Art. 15.

La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

Essa è composta:

- a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;
 - b) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I.;
- c) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

I componenti di cui alla lettera c) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo della Regione, il quale può designare in sua rappresentanza un delegato permanente.

Art. 16.

Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'industria e del commercio.

CAPO IV.

DEL COMITATO CENTRALE DELL'ARTIGIANATO

Art. 17.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito il Comitato Centrale dell'artigianato.

Esso ha il compito di:

- a) promuovere periodiche indagini sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano, nonchè il censimento delle imprese artigiane;
- b) svolgere azione di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, di tutte le attività concernenti l'artigianato italiano:
- c) promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani con particolare riguardo a quelli artistici, dando periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali;
- d) promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;
- e) formulare pareri sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative concernenti fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero

e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato, nonchè di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;

- f) formulare pareri sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;
- g) formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi attinenti all'artigianato, sui quali il Ministro dell'industria e del commercio ritenga di sentirlo;
- h) svolgere gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

I pareri di cui alle lettere e) ed f) sono obbligatori.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le norme di attuazione, potranno essere istituite in seno al Comitato Centrale dell'artigianato singole Sezioni con competenza limitata a particolari materie comprese nelle attribuzioni del Comitato stesso.

Il Comitato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

Art. 18.

Il Comitato Centrale dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro dell'industria e del commercio ed è composto:

- a) dai Presidenti delle Commissioni regionali;
- b) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali più rappresentative delle categorie artigiane, in ragione di almeno uno per ciarcuna di esse:
- c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- d) dal Direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;
- e) dal Direttore generale dell'istruzione tecnica;
- f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

sociale, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste;

- g) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;
- h) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;
 - i) dal Presidente dell'E.N.A.P.I.;
- l) dal Presidente dell'Ente autonomo mostra-Mercato nazionale dell'artigianato;
- m) dal Presidente del consiglio di amministrazione della C'assa per il credito alle imprese artigiane;
- n) dal Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;
- o) dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
- p) dal Presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica.
- q) da due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;
- r) da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro dell'industria e del commercio.

Fanno parte inoltre del Comitato, in qualità di consultori, gli assessori delle Regioni preposti agli affari dell'artigianato.

Per l'esame di particolari problemi il Comitato può valersi della consulenza di tecnici, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato stesso.

Il Comitato Centrale dell'artigianato è presieduto dal Ministro dell'industria e del commercio, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno due vice presidenti.

I componenti di cui alle lettere b), c), q) e r) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio sono nominati un segretario e due vice segretari per i lavori della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 e per i lavori del Comitato Centrale dell'artigianato e delle sue sezioni.

Art. 19.

Per il funzionamento del Comitato Centrale dell'artigianato e delle sue sezioni saranno stanziate annualmente, a decorrere dall'esercizio 1956-57, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per le spese relative.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

In attesa che intervengano appositi provvedimenti legislativi, i criteri per la definizione dell'impresa artigiana, stabiliti dalla presente legge, non si intendono applicabili ai fini delle norme sugli assegni familiari ed ai fini delle norme tributarie.

Art. 21.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste al primo comma dell'articolo 5, le norme di attuazione e di coordinamento della presente legge con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato.

Nelle norme di attuazione saranno stabiliti i termini e le modalità per:

- a) l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la formazione degli albi di cui all'articolo 9;
- b) le elezioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, che dovranno aver luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, mediante la partecipazione dei titolari di imprese artigiane che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 ed abbiano presentato domanda per partecipare alle elezioni;
- c) la compilazione in ciascuna Provincia della lista dei titolari di imprese artigiane aventi diritto al voto a cura di un Commissario no-

46a SEDUTA (11 luglio 1956)

minato dal Prefetto, fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ed i magistrati dell'ordine giudiziario, assistito da una Commissione consultiva di cui facciano parte undici artigiani, in rappresentanza dei mestieri più importanti esercitati nella Provincia, nominati dal Prefetto stesso in base alla designazione di un numero triplo di nominativi da parte della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, sentite le organizzazioni artigiane di categoria;

d) la presentazione, al Ministro dell'industria e del commercio, dei ricorsi contro la esclusione dalle liste di cui alla precedente lettera c).

Art. 22.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge un testo unico delle leggi sull'artigianato.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali e dei gradi marittimi, nonchè in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività artigiane.

Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,55.

Dott, Mario Caroni

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.